*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 115° — Numero 90**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 4 aprile 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973.

**Sostituzione di due membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri sono stati chiamati a farne parte il sig. Guerrino Tappi ed il dottor Secondo Passacantilli, designati rispettivamente dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori e dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori;

Considerato che i predetti hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e che le suindicate confederazioni hanno designato in loro sostituzione il sig. Giovanni Maria Nieddu, direttore di ufficio locale di gruppo *A* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ed il rag. Antonio Pietroluongo, segretario principale dell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte in qualità di membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il sig. Giovanni Maria Nieddu ed il rag. Antonio Pietroluongo in sostituzione rispettivamente del signor Guerrino Tappi e del dott. Secondo Passacantilli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1973

LEONE

RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1974*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 158*

**(2636)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1974.

**Costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo la Biennale di Venezia »;

Visto l'art. 15 della succitata legge, che dispone in ordine alla composizione ed alla costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Viste le designazioni formulate ai sensi e con le modalità del predetto articolo;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », per la durata di un quadriennio, è composto come segue:

1) *Membri effettivi*:

Miconi dott. Renzo, presidente, designato dal Ministero del tesoro;

Cammarella dott. Bruno, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

De Biase dott. Franz, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vianello dott. Gianmario e Brunello dott. Luigi, designati dal comune di Venezia.

2) *Membri supplenti*:

Sinisi dott. Michele Aurelio, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Moccia dott. Rocco, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1974

RUMOR

**(2777)**

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 65;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Latina, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente*:

Cosentini dott. Fabio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

*Membri*:

Bellomi ing. Enrico, rappresentante del genio civile;

Casale Flavio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cavallero dott. Silvio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alessandrini Adriana, Cecconi Alfredo, Conti Marzio, Pumo Giuseppe, Siniscalco Alberto, Menditto Mario e De Concilio Matteo, rappresentanti dei lavoratori;

Gnessi Luigi, Micolitti dott. Roberto, Bragazzi Ennio e Adinolfi rag. Alvaro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mariani Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

**(2642)** *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biledrol » categoria « Biledrol con Metionina » della ditta Istituto farmacologico Asti di Milano** (Decreto di revoca n. 4376/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. in data 15 gennaio 1949 e 7 aprile 1952 con i quali vennero registrate ai numeri 1699 e 1699/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Biledrol » nonchè la sua categoria « Biledrol con Metionina », a nome della ditta Istituto farmacologico Asti con sede in Milano, via Castelmorrone, 28, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a cor-

rispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biledrol » (fiale 3 × 5 cc.) nonchè della sua categoria « Biledrol con Metionina » (compresse 20), registrate rispettivamente ai numeri 1699 e 1699/A in data 15 gennaio 1949 e 7 aprile 1952 a nome della ditta Istituto farmacologico Asti di Milano.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

*Il Ministro*: GUI

**(2522)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Di-Drol » (Vitamina D2 Asti) a nome della ditta Istituto biochimico farmacologico Aldo Asti di Milano** (Decreto di revoca numero 4377/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 26 luglio 1955 con i quali venne registrata ai numeri 10170, 10170/A, 10170/B e 10170/C la specialità medicinale denominata « Di-Drol » (Vitamina D2 Asti) a nome della ditta Istituto biochimico farmacologico Aldo Asti, con sede in Milano, via Castelmorrone, 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Di-Drol » (Vitamina D2 Asti), nelle preparazioni: 6 fiale × 2 cc. da mgr. 12,5; 6 fiale × 2 cc. da mgr. 6,25; fiale 3 × 5 cc. da mgr. 25 e flaconcino da 25 cc. × 10 mgr., registrata rispettivamente ai numeri 10170, 10170/A, 10170/B e 10170/C, in data 26 luglio 1955, a nome della ditta Istituto biochimico farmacologico Aldo Asti di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

*Il Ministro*: GUI

**(2521)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colesolvina » e categoria « Colesolvina composta » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri di Pisa** (Decreto di revoca n. 4371/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 marzo 1951 e 3 settembre 1955 con i quali vennero registrate ai numeri 4538 e 4538/A rispettivamente la specialità medicinale « Colesolvina » e la categoria « Colesolvina composta » a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri con sede in Pisa, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta medesima non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colesolvina » nonché della sua categoria « Colesolvina composta », registrate ai numeri 4538 e 4538/A rispettivamente in data 6 marzo 1951 e 3 settembre 1955, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri di Pisa.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione debbono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

*Il Ministro*: GUI

**(2519)**

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Vita Latina » compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Vita Latina » compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, qui di seguito trascritte, presentate dalla società per azioni « Vita Latina » compagnia di assicurazioni sulla vita umana, con sede in Milano:

tariffa AIL/60, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

tariffa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o la invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

condizioni di polizza per le assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte o invalidità.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

**(2648)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

**Sostituzione di un membro del collegio sindacale della « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco ».**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1552, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 1° febbraio 1960, n. 176 e 11 dicembre 1961, n. 1512, con i quali sono state approvate talune modifiche allo statuto della Cassa, che ha assunto la denominazione di « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 167 — con il quale sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto — ed in particolare l'art. 23 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale della Cassa sopra citata;

Visto il proprio decreto relativo alla costituzione del collegio sindacale della Cassa predetta datato 29 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Concetto Sapienza membro effettivo nel predetto collegio, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e collocato in pensione ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Dino Torriolo è nominato membro effettivo nel collegio dei sindaci della « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco », con funzioni di presidente, in sostituzione del dott. Concetto Sapienza, collocato in pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

**(2575)** *Il Ministro*: Bertoldi

---

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1974.

**Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevola-

zione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1973, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

*Articolo unico*

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B*, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

299) Associazione « Pubblica assistenza croce verde Mornese », con sede in Mornese (Alessandria);

300) Associazione «Assistenza pubblica Langhirano», con sede in Langhirano (Parma);

301) Associazione « Croce verde lissonese », con sede in Lissone (Milano);

302) Associazione « Volontari del soccorso di Calolziocorte », con sede in Calolziocorte (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1974

p. *Il Ministro*: AMADEI

**(2706)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1974.

**68ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 - Valvole di sicurezza.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 e relative serie di norme integrative concernente i grandi serbatoi destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1971, numero 430/2781;

Viste le vigenti prescrizioni internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia (ADR-RID);

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma per adeguarle a quelle delle norme internazionali;

Su conforme parere espresso dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

I grandi serbatoi per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti possono essere muniti di valvole di sicurezza in numero non superiore a due, purché di tipo resistente agli effetti dinamici. E' vietato l'uso di valvole a peso morto od a contrappeso.

Art. 2.

La sezione libera di efflusso di ciascuna valvola, o la somma delle analoghe sezioni delle due valvole, deve essere di almeno 20 $cm^2$ per ogni 30 $m^3$ di capacità del serbatoio o frazione residua.

Art. 3.

Le valvole debbono aprirsi automaticamente ad una pressione compresa tra 0,9 ÷ 1,0 volte la pressione di prova del serbatoio.

Art. 4.

A monte ed in serie con ciascuna valvola deve essere disposto un disco di tenuta, la cui rottura deve avvenire alla stessa pressione prescritta per l'apertura della valvola, con le tolleranze ammesse, senza che gli eventuali frammenti possano ostacolare il funzionamento della valvola.

Art. 5.

Le valvole di sicurezza e i relativi dischi di tenuta debbono essere sottoposti a verifica ogni tre anni, con le modalità indicate al capo XV della 14ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930.

Roma, addì 6 marzo 1974

*Il Ministro*: PRETI

**(2738)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nella provincia di Bergamo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 16 ottobre 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del secondo trimestre si trovano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 16 ottobre 1973, è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 11 marzo 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(2597)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 marzo 1974.

**Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1974-75.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

*Presentazione delle domande*

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica di I e II grado per l'anno scolastico 1974-75, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande, una per ogni tipo di istituto richiesto, devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

*Documentazione*

A ciascuna domanda devono essere allegati, e se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1, i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, già sottoposta al controllo del competente organo, e resa esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

La documentazione incompleta o formalmente irregolare dovrà essere completata o regolarizzata dallo ente che ha presentato la domanda entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del provveditore agli studi.

Art. 3.

*Domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti*

I comuni e le province rispettivamente competenti che, per le sole domande regolarmente documentate e già presentate negli anni 1972 e 1973 intendano confermare senza alcuna modificazione la domanda stessa ed i relativi impegni, possono far pervenire apposita comunicazione ai provveditori agli studi entro il termine di cui all'art. 1.

Le domande e la documentazione devono essere rinnovate integralmente qualora gli enti predetti modifichino le precedenti richieste.

Nel caso in cui la modificazione si riferisca esclusivamente ai locali e alle loro condizioni igieniche è sufficiente riprodurre soltanto la pianta dei locali ed il relativo certificato sanitario.

In quest'ultimo caso è necessaria la conferma della precedente domanda con i relativi impegni (da far pervenire con apposita comunicazione al provveditore agli studi nel termine di cui all'art. 1) sempre che sia relativa a domanda presentata negli anni 1972 e 1973.

Art. 4.

*Disposizioni per i provveditori agli studi*

I provveditori agli studi nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, trasmettono alle competenti direzioni generali ed all'ispettorato per la istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2, uniscono alle domande, in attesa del perfezionamento della documentazione, copia della comunicazione ivi prevista. Uniscono inoltre a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo.

Nello stesso termine trasmettono alle direzioni generali competenti, all'ispettorato per l'istruzione artistica ed all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo, il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità. Nella formulazione dei piani istitutivi e dei criteri di priorità, i provveditori agli studi devono tener presente:

*a*) che il tipo di istituto proposto si coordini con gli altri tipi già funzionanti;

*b*) che la localizzazione scaturisca da effettive esigenze socio-economiche della zona, comprendente anche più comuni, nell'intento di razionalizzare l'intervento ed i costi relativi;

*c*) che l'istituzione proposta sia giustificata dalla esistenza nella zona interessata di un prevedibile congruo numero di iscrizioni, tale da garantire il graduale sviluppo della stessa.

Il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di fusione e di soppressione e quelle relative a modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Copia del piano e del prospetto riassuntivo delle priorità dev'essere trasmessa nello stesso termine all'ente regione; detto ente, entro dieci giorni dalla ricezione, farà conoscere al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto, le proprie valutazioni in merito.

Art. 5.

*Sezioni staccate e scuole coordinate*

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli valgono anche per l'istituzione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 6.

*Disposizioni particolari per l'istruzione tecnica*

Per quanto attiene in particolare al settore dell'istruzione tecnica, devono essere regolarmente istruite e trasmesse al Ministero non soltanto le domande di istituzione di nuovi istituti e di sezioni staccate, limitate al biennio, ma anche quelle di istituzione della terza classe presso istituti o sezioni staccate che già funzionano con il solo biennio.

In ogni caso potrà essere dato corso a nuove istituzioni subordinatamente all'esistenza di fondi in bilancio.

Art. 7.

*Disposizioni particolari per l'istruzione professionale*

Nel settore dell'istruzione professionale le disposizioni della presente ordinanza si applicano integralmente per quanto riguarda le proposte di nuovi istituti e scuole coordinate compresi in province rientranti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1972) e salve eventuali specifiche disposizioni impartite dai competenti organi regionali in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, i piani provinciali, compilati dai singoli provveditori agli studi saranno invece trasmessi al sovrintendente scolastico. Il sovrintendente riunirà in un unico piano regionale i singoli piani provinciali e lo trasmetterà all'ente regione. Questo, esaminati gli atti ricevuti, provvederà ad avanzare le proposte di programmazione, con la indicazione dell'ordine di priorità ed a trasmetterle alla competente direzione generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione unitamente alle domande ed alla relativa documentazione.

Resta fermo, per i provveditori, il termine, per l'invio, di quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande; i sovrintendenti, entro i successivi quindici giorni, cureranno le incombenze di competenza.

Le regioni trasmetteranno le loro proposte entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento.

Nel formulare i piani di nuove istituzioni i provveditori, i sovrintendenti e le regioni terranno presenti anche le proposte di istituzione di nuove sezioni, corsi e scuole coordinate contenute nei piani di attività loro trasmessi dagli istituti a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 30 marzo 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Provveditorato agli studi di* . . . . .

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1974-75

| COMUNE | Istituzione proposta | Distanza dal più vicino istituto dello stesso tipo (1) Mezzi di comunicazione (2) | Documentazione allegata (3) | Parere | *Parte riservata al Ministero* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome . .<br>Abitanti n.<br>Scuole secondarie esistenti nel comune (4):<br>. . . . . . .<br>Licenziati di scuola media anno scolastico 1972-73 n. . . . . .<br>Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)<br>Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona d'afflusso (5) n. . . . . . . . . . | | | 1) Domanda<br>2) Deliberazione di assunzione degli oneri<br>3) Pianta dei locali<br>4) Certificato sanitario | Del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)<br>Del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica e professionale) | |

*Il provveditore agli studi*

. . . . . . .

(1) Anche se di altra provincia.
(2) Indicare quali sono i trasporti pubblici che collegano il comune che richiede l'istituzione con la sede più vicina in cui funziona una scuola dello stesso tipo.
(3) Indicare, cancellando con croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(4) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie.
(5) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(2798)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 328-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 328-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Uccelli Ettore con sede in Milano, via di Porta Romana n. 118.

**(2714)**

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 96-AR »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 96-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Landi Enrico - Metalli preziosi ed affini con sede in Arezzo, via dal Borro n. 26.

**(2715)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 449-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 449-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Molena Silvio con sede in Milano, via Piatti n. 5.

**(2716)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Belvedere A 7 », con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Fornaro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Belvedere A 7 », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 maggio 1974.

**(2608)**

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza », con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, i poteri conferiti al rag. Alberto Cajelli, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1974.

**(2609)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Carsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Carsoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.245.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(547/M)**

**Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.741.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(541/M)**

**Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.937.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(542/M)**

**Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.494.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(543/M)**

**Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.452.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(544/M)**

**Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.775.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(545/M)**

**Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.773.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(546/M)**

**Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.949.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(548/M)**

**Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.198, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(549/M)**

**Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

**(550/M)**

**Autorizzazione al comune di Castel di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Castel di Sangro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.695.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(551/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.717.553, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(552/M)**

**Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.446.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(553/M)**

**Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.130.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(554/M)**

**Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.736.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(555/M)**

**Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.281.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(556/M)**

**Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.695.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(557/M)**

**Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.679.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(558/M)**

**Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.286.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(559/M)**

**Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Massa D'Albe (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.837.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(560/M)**

**Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.018.089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(561/M)**

**Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.420.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(562/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

**Corso dei cambi del 1° aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 625 — | — | 632,50 | 625 — | — | 625,05 | — | 625 — | 625 — | 625 — |
| Dollaro canadese | 643,25 | — | 641,50 | 643,25 | — | 643,20 | — | 643,25 | 643,25 | 643,25 |
| Franco svizzero | 206,65 | — | 206,10 | 206,65 | — | 206,60 | — | 206,65 | 206,65 | 206,65 |
| Corona danese | 102,94 | — | 102,80 | 102,94 | — | 102,20 | — | 102,94 | 102,24 | 102,24 |
| Corona norvegese | 113,35 | — | 113,50 | 113,35 | — | 113,35 | — | 113,35 | 113,35 | 113,35 |
| Corona svedese | 141,57 | — | 141,30 | 141,57 | — | 141,55 | — | 141,57 | 141,57 | 141,57 |
| Fiorino olandese | 232,35 | — | 232,50 | 232,35 | — | 232,35 | — | 232,35 | 232,35 | 232,35 |
| Franco belga | 16 — | — | 15,08 | 16 — | — | 16,05 | — | 16 — | 16 — | 16 — |
| Franco francese | 131,05 | — | 131,50 | 131,05 | — | 131,10 | — | 131,05 | 131,05 | 131,05 |
| Lira sterlina | 1499,30 | — | 1499 — | 1499,30 | — | 1499,30 | — | 1499,30 | 1499,30 | 1499,30 |
| Marco germanico | 246,85 | — | 247,10 | 246,85 | — | 246,85 | — | 246,85 | 246,85 | 246,85 |
| Scellino austriaco | 33,23 | — | 33,28 | 33,23 | — | 33,25 | — | 33,23 | 33,23 | 33,23 |
| Escudo portoghese | 25,28 | — | 25,25 | 25,28 | — | 25,28 | — | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| Peseta spagnola | 10,63 | — | 10,68 | 10,63 | — | 10,65 | — | 10,63 | 10,63 | 10.63 |
| Yen giapponese | 2,24 | — | 2,27 | 2,24 | — | 2,24 | — | 2,24 | 2,24 | 2,24 |

**Media dei titoli del 1° aprile 1974**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 97,350 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,175 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,175 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,325 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,600 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,150 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,200 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 90,925 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 91,575 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,225 |
| » 6 % » » 1970-85 | 94,825 |
| » 6 % » » 1971-86 | 95,250 |
| » 6 % » » 1972-87 | 95,250 |

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 97,275 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 96,400 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,725 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 93,625 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 94,200 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 93,900 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 93,950 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 1° aprile 1974**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 624,875 |
| Dollaro canadese | 642,875 |
| Franco svizzero | 206,56 |
| Corona danese | 102,895 |
| Corona norvegese | 113,35 |
| Corona svedese | 141,635 |
| Fiorino olandese | 232,275 |
| Franco belga | 15,995 |
| Franco francese | 131 — |
| Lira sterlina | 1499,40 |
| Marco germanico | 246,735 |
| Scellino austriaco | 33,24 |
| Escudo portoghese | 25,28 |
| Peseta spagnola | 10,637 |
| Yen giapponese | 2,24 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico**

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| **B.T.N. 5 %** (1973) | **302** | Beneficio parrocchiale di S. Maria del Ponte in contrada omonima nel comune di Campagna (Salerno) | 550.000 |

Roma, addì 18 marzo 1974

**(2654)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 30 novembre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2960/73, n. 2956/73, n. 3006/73, n. 3014/73, n. 3026/73, n. 3044/73, n. 3057/73, numero 3066/73, n. 3074/73, n. 3089/73, n. 3111/73, n. 3125/73, n 3136/73, n 3142/73, n. 3160/73, n. 3178/73, n. 3193/73, n. 3200/73, n. 3211/73 e n. 3219/73.**

(in lire italiane per tonnellata metrica)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 1/5-11-1973 | 6/7-11-1973 | 8-11-1973 | 9-11-1973 | 10/12-11-1973 | 13-11-1973 | 14-11-1973 | 15-11-1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 10.01-110<br>10.01-191<br>10.01-193<br>10.01-195 | Frumento tenero e frumento segalato . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.01-B | 10.01-510<br>10.01-590 | Frumento duro . . . . . . . . . . . . | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) | zero<br>(*a*) (*d*) |
| 10.02 | 10.02-001<br>10.02-005 | Segala . . . . . . . . . . . . . . . | 6.181,50<br>(*e*) | 6.181,50<br>(*e*) | 5.128,50<br>(*e*) | 6.617,00<br>(*e*) | 7.605,00<br>(*e*) | 9.340,50<br>(*e*) | 9.340,50<br>(*e*) | 6.350,50<br>(*e*) |
| 10.03 | 10.03-100<br>10.03-900 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . | 7.319,00<br>(*b*) | 7.319,00<br>(*b*) | 7.319,00<br>(*b*) | 8.099,00<br>(*b*) | 8.099,00<br>(*b*) | 8.099,00<br>(*b*) | 8.099,00<br>(*b*) | 6.584,50<br>(*b*) |
| 10.04 | 10.04-100<br>10.04-900 | Avena . . . . . . . . . . . . . . . | 1.683,50<br>(*b*) | 1.683,50<br>(*b*) | 1.176,50<br>(*b*) | 1.176,50<br>(*b*) | 1.670,50<br>(*b*) | 1.670,50<br>(*b*) | 1.670,50<br>(*b*) | zero<br>(*b*) |
| 10.05-B | 10.05-100<br>10.05-920 | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 8.138,00<br>(*b*) (*c*) | 8.138,00<br>(*b*) (*c*) | 6.747,00<br>(*b*) (*c*) | 7.364,50<br>(*b*) (*c*) | 6.747,00<br>(*b*) (*c*) | 6.006,00<br>(*b*) (*c*) | 5.258,50<br>(*b*) (*c*) | 2.652,00<br>(*b*) (*c*) |
| 10.07-A | 10.07-100 | Grano saraceno . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 10.07-910 | Miglio . . . . . . . . . . . . . . . | 7.189,00<br>(*b*) | 7.189,00<br>(*b*) | 7.189,00<br>(*b*) | 6.311,50<br>(*b*) | 7.299,50<br>(*b*) | 7.793,50<br>(*b*) | 7.793,50<br>(*b*) | 4.056,00<br>(*b*) |
| 10.07-C | 10.07-950 | Sorgo . . . . . . . . . . . . . . . | 4.329,00<br>(*b*) | 3.594,50<br>(*b*) | 2.359,50<br>(*b*) | 2.359,50<br>(*b*) | zero<br>(*b*) | 2.853,50<br>(*b*) | 3.347,50<br>(*b*) | 422,50<br>(*b*) |
| 10.07-D | 10.07-960<br>10.07-990 | Altri cereali . . . . . . . . . . . . | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) | zero<br>(*d*) |
| 11.01-A | 11.01-200 | Farine di frumento o di frumento segalato | 3.152,50 | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-B | 11.01-510 | Farine di segala . . . . . . . . . . . | 20.839,00 | 20.839,00 | 19.357,00 | 21.443,50 | 22.828,00 | 25.259,00 | 25.259,00 | 21.073,00 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | |
| 11.02-A-I-a | 11.02-010 | - di frumento duro . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.02-A-I-b | 11.02-030 | - di frumento tenero . . . . . . . . . | 3.250,00 | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | 16-11-1973 | 17/19-11-1973 | 20-11-1973 | 21-11-1973 | 22-11-1973 | 23-11-1973 | 24/28-11-1973 | 29-11-1973 | 30-11-1973 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01-A | 10.01-110<br>10.01-191<br>10.01-193<br>10.01-195 | Frumento tenero e frumento segalato | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.01-B | 10.01-510<br>10.01-590 | Frumento duro | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) | zero (*a*) (*d*) |
| 10.02 | 10.02-001<br>10.02-005 | Segala | 5.577,00 (*e*) | 6.090,50 (*e*) | 6.864,00 (*e*) | 6.864,00 (*e*) | 6.864,00 (*e*) | 9.178,00 (*e*) | 9.178,00 (*e*) | 7.579,00 (*e*) | 7.579,00 (*e*) |
| 10.03 | 10.03-100<br>10.03-900 | Orzo | 7.104,50 (*b*) | 7.104,50 (*b*) | 7.104,50 (*b*) | 6.584,50 (*b*) | 6.584,50 (*b*) | 5.557,50 (*b*) | 2.983,50 (*b*) | 1.118,00 (*b*) | 331,50 (*b*) |
| 10.04 | 10.04-100<br>10.04-900 | Avena | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) |
| 10.05-B | 10.05-100<br>10.05-920 | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 1.625,00 (*b*) (*c*) | 1.625,00 (*b*) (*c*) | 851,50 (*b*) (*c*) | 851,50 (*b*) (*c*) | zero (*b*) (*c*) | zero (*b*) (*c*) | zero (*b*) (*c*) | zero (*b*) (*c*) | zero (*b*) (*c*) |
| 10.07-A | 10.07-100 | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-B | 10.07-910 | Miglio | 4.056,00 (*b*) | 4.056,00 (*b*) | 4.056,00 (*b*) | 4.056,00 (*b*) | 4.056,00 (*b*) | 3.022,50 (*b*) | 2.509,00 (*b*) | 1.488,50 (*b*) | 695,50 (*b*) |
| 10.07-C | 10.07-950 | Sorgo | 422,50 (*b*) | 422,50 (*b*) | 422,50 (*b*) | 422,50 (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) | zero (*b*) |
| 10.07-D | 10.07-960<br>10.07-990 | Altri cereali | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) | zero (*d*) |
| 11.01-A | 11.01-200 | Farine di frumento o di frumento segalato | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-B | 11.01-510 | Farine di segala | 19.987,50 | 20.709,00 | 21.788,00 | 21.788,00 | 21.788,00 | 25.031,50 | 25.031,50 | 22.789,00 | 22.789,00 |
| | | Semole e semolini: | | | | | | | | | |
| 11.02-A-I-a | 11.02-010 | - di frumento duro | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.02-A-I-b | 11.02-030 | - di frumento tenero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 325,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 3 900,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L. 650,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 325,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1973, registro n. 46, foglio n. 337, relativo alla ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;

Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso nel ruolo stesso a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, riservato ai laureati in fisica e in scienze biologiche;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti - Sedi di servizio - Prove d'esame - Diario e sede delle prove d'esame - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.*

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Un posto è riservato agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero della difesa di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il concorso è riservato ai laureati in fisica, in astronomia o in scienze biologiche.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (v. programma di cui agli allegati 3 e 3-*bis* al presente bando).

*La prova scritta avrà luogo il* 14 *maggio* 1974, *ore* 8,30, *presso l'istituto Antonianum, via Merulana*, 124, *Roma.*

*La prova pratica avrà luogo il* 15 *maggio* 1974, *ore* 8,30, *presso il centro tecnico chimico fisico e biologico dell'Esercito, via Antonio Scarpa*, 14, *Roma.*

In dipendenza del numero dei concorrenti, la prova pratica avrà luogo a partire dal 15 maggio 1974, ed eventualmente per turni nei giorni successivi: pertanto, la suddivisione dei candidati nei vari turni verrà precisata in occasione della prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

*Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in fisica, in astronomia o in scienze biologiche rilasciata da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

*Dichiarazioni da formulare nelle domande*

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede di primo impiego;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

*Firma dell'aspirante sulla domanda*

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

*Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante*

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

*Esclusione dal concorso*

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice*

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

*Colloquio e votazione*

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

*Riserva dei posti o preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi*

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

*Approvazione della graduatoria*
*Dichiarazione dei vincitori e degli idonei*

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

*Presentazione dei documenti per la nomina*
*Accertamento dei prescritti requisiti*

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

*Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità*

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

*Nomina*

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a chimico, fisico e biologo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale lordo L. 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1973

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1974
*Registro n.* 14, *foglio n.* 180

---

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L. 500)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X -*
Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo in prova dell'Esercito indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973 riservato ai laureati in fisica, in astronomia e in scienze biologiche.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);
di possedere il seguente titolo di studio (6) .
con specializzazione (7) . . rilasciato da (8) . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;
(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9 *bis*) . .,
(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*) . .,
oppure:
di aver prestato servizio come impiegato dal .
al . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) . .;
di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;
di appartenere alla categoria (11) .,
di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12) .

. lì .

Firma (*)

. . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto che ha rilasciato il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso .,
non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .,
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(*) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

---

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3), del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

*a*) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

*a*) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

*b*) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

---

ALLEGATO 3

## PROGRAMMA DI ESAME

*Per i laureati in fisica o astronomia*

### PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema su un argomento di meccanica, od ottica, od elettrologia, o acustica, o elettronica, o fisica nucleare, o termodinamica tra quelli qui sotto indicati:

Misure fondamentali; misure di pressione; manometri.

Proprietà termiche della materia, termometria, pirometria.

Stati della materia, cambiamenti di stato. Tensione di saturazione, liquefazione dei gas. Igrometria.

Calorimetri, calori specifici, conducibilità termica, principi della termodinamica.

Elasticità.

Velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni.

Tensione superficiale. Viscosità. Pressione asmotica; fenomeni di assorbimento.

Sorgenti di luce, fotometria, misure degli indici di rifrazione; iterferometri e loro applicazioni.

Strumenti ottici; descrizione, requisiti, verifiche, rettificazioni.

Analisi spettrali qualitativa e quantitativa, colorimetria.

Polarizzazione. Doppia rifrazione. Saccarimetria.

Proprietà magnetiche dei materiali.

Galvanometri: loro requisiti nei diversi impieghi; galvanometro balistico: oscillazioni, smorsamenti, sensibilità.

Elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze.

Pile e accumulatori, vari tipi, loro impiego, manutenzione.

Forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni.

Correnti alternate, raddrizzatori.

Valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici.

Semiconduttori (diodi, transistor, ecc.), caratteristiche e loro impiego.

Microfoni, telefoni, altoparlanti.

Onde elettromagnetiche.

Raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici.

Microscopio elettronico; celle fotoelettriche; vari tipi ed impieghi.

Costituzione dell'atomo, isotopi, particelle elementari.

Elementi di meccanica relativistica.

Radioattività naturale - famiglie radioattive - sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Interazione delle radiazioni con la materia - schermi.

Rivelazione e misure delle radiazioni - strumenti di misura, principi di funzionamento.

Misure nucleari in laboratorio: attrezzature, principi, calcolo degli errori.

Macchine acceleratrici.

Sicurezza e dosimetria - elementi di legislazione relativa.

Effetti fisiologici delle radiazioni ionizzanti.

Cenni di meteorologia.

*N. B.* — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

### PROVA PRATICA

Misura di carattere sperimentale nel campo dell'elettronica, o dell'ottica, o della radioattività, con relazione scritta ed esame critico dei risultati ottenuti.

### COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione, per la risoluzione numerica, di un problema di meccanica, o di elettrologia, o di termodinamica.

3) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione, dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nozioni. Legislazione sociale: nozioni;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

### COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano di una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica. La lingua, o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

*Il Ministro*: TANASSI

ALLEGATO 3-*bis*

PROGRAMMA DI ESAME

*Per i laureati in scienze biologiche*

PROVA SCRITTA

1) Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di biologia generale o di anatomia, o botanica, o zoologia, o fisiologia generale, o di igiene, o di microbiologia, o di parassitologia qui sotto indicati:

Composizione chimica della materia vivente. Sua struttura.

La cellula: forma, funzione, differenti tipi di cellule. Costituenti cellulari e loro funzioni. Moltiplicazioni cellulari.

La teoria dell'evoluzione. Stato attuale del problema evolutivo.

Classificazione dei viventi. Specie e razze. I principali tipi dell'organizzazione animale.

Sistema osseo; sistema muscolare; sistema nervoso: vasi e cuore.

Il sangue. Organi ed apparati. Comparazione dei sistemi umani con quelli delle principali specie biologiche.

Segmentazione dell'uovo. Gastrulazione e differenziamento dei foglietti embrionali. Sviluppo determinativo e processi morfologici.

Sviluppo embrionale degli anfibi, dei pesci, dei rettili, uccelli, mammiferi.

Variabilità. Leggi di Mendel sull'ereditarietà.

Teoria cromosomica dell'eredità. Geni e mutazioni. Genetica umana.

Cormeo e tallo. Piante superiori ed inferiori. Cenni sulla riproduzione delle piante.

Elementi di fisiologia vegetale. Classificazione dei vegetali.

Classificazione del mondo animale. Protozoi. Metazoi. Plasmodromi. Ciliati. Poriferi. Celenterati. Platelminti. Nematelminti. Artropodi. Molluschi. Echinodermi. Procordati. Cordati. Tunicati. Cefalocordati. Vertebrati.

Sistemi enzimatici, vitamine, ormoni.

Il fabbisogno alimentare ed il metabolismo. Fisiologia del corpo umano.

Le proteine (complesse e semplici); gli aminoacidi.

Gli idrati di carbonio; i lipidi.

Classificazione dei microrganismi. Riproduzione dei microrganismi.

Microrganismi utili e dannosi. L'immunità.

L'igiene delle abitazioni, degli abitati, dell'ambiente. Epidemiologia.

Vettori e veicoli di malattie. Profilassi (vaccini e sieri).

Criteri di potabilità di un'acqua. Il latte.

Endo ed ectoparassiti. Platelminti parassiti. Nematelminti parassiti.

Insetti utili e dannosi. Anopluri, emitteri, ditteri, afaniteri.

Condizioni ambientali. Ambienti biologici. Rapporti fra viventi. Equilibri biologici.

*N. B.* — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA PRATICA

Identificazione di tre specie microbiologiche da campioni forniti, mediante approntamento, colorazione con metodi usuali ed esame microscopico oppure osservazione ed identificazione di 5 preparati istologici forniti già approntati.

I campioni, sia di specie microbiologiche che di preparati istologici da sottoporre all'esame, saranno estratti a sorte da ciascun candidato tra quelli predisposti dalla commissione.

Il candidato dovrà stendere breve relazione scritta sugli esami eseguiti e sui risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Colloquio su:

Argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la prova scritta.

Apparecchiatura di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego.

Legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni.

Legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nozioni. Legislazione sociale: nozioni.

Diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera:

lettura e versione in italiano di una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

*Il Ministro*: TANASSI

---

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

*N. B.* — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalido del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente e orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente e figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:
relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:
relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):
stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3:
attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:
modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:
certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:
dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

*Il Ministro*: TANASSI

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI
DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

*N.B.* — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

*Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso*

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

*Il Ministro*: TANASSI

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

**(2501)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorsi circoscrizionali, per esami, a complessivi ventitre posti di primo ispettore, nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservati a laureati in chimica, con assegnazione ai laboratori di igiene industriale istituiti presso gli ispettorati medici centrali del lavoro di Roma, di Milano, di Torino, di Bologna, di Napoli, di Palermo, di Cagliari e di Venezia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
*Posti messi a concorso*

Sono indetti nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro i seguenti concorsi circoscrizionali pubblici per esami, riservati a laureati in chimica:

*a)* nove posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale del Lazio con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato medico centrale del lavoro in Roma;

*b)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale della Lombardia con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Milano;

*c)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale del Piemonte con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Torino;

*d)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale dell'Emilia Romagna con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Bologna;

*e)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale della Campania con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Napoli;

*f)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale della Sicilia con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Palermo;

*g)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale della Sardegna con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Cagliari;

*h)* due posti di primo ispettore per la circoscrizione regionale del Veneto con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Venezia.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in chimica: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di trentadue anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*b*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

*d*) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

*e*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

*f*) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

*g*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*h*) per i profughi dai territori di confine;

*i*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonché i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*l*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*m*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*n*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonché per le seguenti altre categorie:

*a*) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

*b*) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

*c*) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

*d*) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

*e*) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

*f*) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

*g*) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

*h*) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*i*) profughi disoccupati;

*l*) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª, e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonché gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

*m*) mutilati ed invalidi civili;

*n*) vedove ed orfani di guerra, nonché vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

*o*) mutilati ed invalidi del lavoro nonché orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

*b*) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

*c*) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

*Domande di ammissione*

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

I concorrenti i quali intendano partecipare a più concorsi dovranno produrre, entro lo stesso termine, separate domande.

Qualora i candidati non si attengano alla predetta disposizione e nella domanda esprimano la volontà di partecipare a più concorsi, gli stessi verranno ammessi a quello relativo alla prima circoscrizione indicata nella domanda.

Ove, invece, chiedano genericamente di partecipare a tutti i concorsi indetti con il presente decreto, l'amministrazione si riserva la facoltà di assegnazione dandone comunicazione agli interessati.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il domicilio;

*d*) il possesso del prescritto titolo di studio;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*f*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) le eventuali condanne penali riportate;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

*Diario delle prove di esame e comunicazioni*

Le prove scritte si effettueranno secondo il seguente diario:

a) *Lazio*: giorni 5 e 6 giugno 1974 presso la sede di Roma nei locali siti in viale Manzoni n. 1, aula magna dell'ateneo Antoniano, alle ore 8;

b) *Lombardia*: giorni 10 e 11 giugno 1974 presso la sede di Milano nei locali siti in via S. Agnese, 2, Università cattolica del S. Cuore, alle ore 8;

c) *Piemonte*: giorni 7 e 8 giugno 1974 presso la sede di Torino nei locali siti in via Principe Amedeo n. 17, regione Piemonte (ex ENALC), alle ore 8;

d) *Emilia-Romagna*: giorni 21 e 22 giugno 1974 presso la sede di Bologna nei locali siti in piazza Galilei n. 1, centro regionale formazione professionale, settore commercio, alle ore 8;

e) *Campania*: giorni 19 e 20 giugno 1974 presso la sede di Napoli nei locali siti in via A. Diaz n. 11, sala esami palazzo uffici finanziari, alle ore 8;

f) *Sicilia*: giorni 17 e 18 giugno 1974 presso la sede di Palermo nei locali siti in piazza Pietro Micca n. 1, Boccadifalco, centro formazione professionale S. Giuseppe, alle ore 8;

g) *Sardegna*: giorni 24 e 25 giugno 1974 presso la sede di Cagliari nei locali siti in via Is. Mirrionis n. 195, centro di addestramento professionale INAPLI, alle ore 8;

h) *Veneto*: giorni 14 e 15 giugno 1974 presso la sede di Venezia nei locali siti presso la fondazione Giorgio Cini, centro arti e mestieri, isola di S. Giorgio Maggiore, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate le ore di tempo indicate nel programma di esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

*Esito delle prove di esame*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

*Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi*

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

### Art. 8.

*Graduatorie*

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

### Art. 9.

*Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della

legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*A*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio,

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

*B*) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*C*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*D*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

### Art. 10.
*Nomina dei vincitori*

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

### Art. 11.
*Periodo di prova*

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

### Art. 12.
*Trattamento economico*

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

*Commissioni d'esami*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1974
*Registro n.* 1 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 394

ALLEGATO 1

Schema della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII*-bis - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . (provincia di .) il giorno . . . domiciliato in . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per i posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, nella circoscrizione regionale (1) . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in chimica in data . . . presso l'Università di . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . dal . . al . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Chiede, infine, che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . . . . .

Data . . . .

Firma (2) . . . . . . .

(1) A seconda dei casi:
del Lazio, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato medico centrale del lavoro in Roma;
della Lombardia, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Milano;
del Piemonte, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Torino;
dell'Emilia-Romagna, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Bologna;
della Campania, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Napoli;
della Sicilia, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Palermo;
della Sardegna, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Cagliari;
del Veneto, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale istituito presso l'ispettorato del lavoro di Venezia.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Trattazione di un argomento di chimica generale, inorganica o organica.
Tempo a disposizione: otto ore.
2) Soluzione di un problema di chimica fisica.
Tempo a disposizione: quattro ore.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulla chimica tecnologica e su nozioni di legislazione concernente l'igiene del lavoro.

*N. B.* — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

**(2440)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di geologia e paleontologia annesso alla facoltà di geologia dell'Università di Torino.**

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di geologia e paleontologia della facoltà di geologia dell'Università di Torino, si svolgeranno presso l'istituto di geologia dell'Università di Torino con inizio il giorno 2 maggio 1974, alle ore 9, via Accademia delle Scienze, 5.

**(2614)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

**Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18447 del 14 dicembre 1971, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiali sanitari vacanti nei comuni di Adelfia, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Putignano e Sammichele;

Visto il telegramma n. 400.1/1-9-c/32 del 22 febbraio 1974, con il quale il Ministero della sanità, in sostituzione del dottor Vittorio Pierro, vice direttore generale, dimissionario, ha designato quale presidente della commissione predetta il dottor Antonio Polito, direttore di divisione, in servizio presso il Ministero stesso;

Considerato che occorre reintegrare la commissione giudicatrice;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Antonio Polito, direttore di divisione, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiali sanitari vacanti nei comuni di Adelfia, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano, Putignano e Sammichele, in sostituzione del dott. Vittorio Pierro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Bari, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 20 marzo 1974

*Il medico provinciale*: BARNABA

(2771)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2100 dell'11 luglio 1973, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 3860 del 6 dicembre 1973, con il quale veniva prorogato il termine di presentazione delle domande di cui al concorso bandito con decreto n. 2100 dell'11 luglio 1973;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni della regione Basilicata, della prefettura di Matera e dell'ordine provinciale dei medici di Matera nonchè le segnalazioni delle giunte dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2219;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 97 del 31 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Adduci dott. Cataldo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la regione Basilicata, assessorato alla sanità.

*Componenti*:

Frezza dott. prof. Luigi, medico provinciale superiore;

Perrini dott. prof. Marzio, primario medico dell'ospedale civile di Matera;

Giocoli dott. prof. Gerardo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Matera;

Quinto dott. Federico, vice prefetto f.f. della prefettura di Matera;

Ruggiero dott. Egidio, medico condotto titolare del comune di Montalbano Jonico.

*Segretario*:

Tedesco Nicola, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'interno in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Matera.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 23 marzo 1974

*Il medico provinciale*: SETTEMBRINI

(2772)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

### Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2650 in data 22 febbraio 1969, con il quale venne bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e riconosciuti regolari i lavori della commissione giudicatrice del concorso in oggetto che ha dichiarato idoneo l'unico concorrente partecipante dott. Argurio Sante.

Art. 2.

Il dott. Argurio Sante, nato a Reggio Calabria il 10 giugno 1931 e domiciliato a Palazzo Adriano, via Skanderberg n. 8, è incaricato in via di esperimento per due anni ufficiale sanitario del comune di Palazzo Adriano.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Qualora non assume servizio entro il predetto termine sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Palazzo Adriano.

Palermo, addì 6 marzo 1974

*Il medico provinciale*: PRIOLO

(2674)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

### Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5760 in data 13 giugno 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1970;

Considerato che necessita provvedere alla sostituzione del presidente, dott.ssa Balla Annunziata e del componente, professoressa D'Andrea Rosa, perchè rinunciatari;

Ritenuto altresì di dover procedere anche alla sostituzione del dott. Ventura Michele funzionario amministrativo della prefettura di Pesaro, trasferito ad altro ufficio;

Richiamate le disposizioni di legge citate nel predetto decreto;

Decreta:

Il dott. Gullotti Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'ente regione Marche, è nominato presidente della commissione di cui in premessa in sostituzione della dott.ssa Balla Annunziata.

Parimenti sono nominati componenti della stessa commissione il prof. Paolucci Salvatore, medico provinciale incaricato di Ancona ed il dott. Jappelli Carlo, funzionario amministrativo della prefettura di Pesaro, in sostituzione rispettivamente della prof.ssa D'Andrea Rosa e del dott. Ventura Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Pesaro, addì 8 marzo 1974

*Il medico provinciale*: CAVINA

**(2676)**

# REGIONI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. **11.**

**Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 « Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Emilia-Romagna ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10, 11 », e modificazione della legge stessa.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Interpretazione autentica*

Le funzioni amministrative previste dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, comprendono sia le funzioni trasferite sia le funzioni delegate di cui all'art. 1 della stessa legge.

Art. 2.
*Decisione dei ricorsi in materia sanitaria*

I ricorsi in materia sanitaria, di cui all'art. 357 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono decisi dalla giunta regionale.

Art. 3.
*Costituzione o scioglimento di consorzi facoltativi*

Alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, si aggiunge: « provvede alla costituzione o allo scioglimento di consorzi facoltativi tra enti locali operanti nelle materie di competenza regionale ».

Art. 4.
*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 marzo 1974

FANTI

**(2484)**

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1974, n. **12.**

**Norme per il piano regionale ospedaliero.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 7 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Predisposizione del piano regionale ospedaliero*

La giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proporrà un piano regionale ospedaliero elaborato a norma del terzo comma, n. 2, dell'art. 24 dello statuto, col concorso della competente commissione consiliare.

La giunta regionale predisporrà il piano, di cui al primo comma, conformemente alle indicazioni contenute nel documento programmatico approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 35 del 30 gennaio 1974.

Art. 2.
*Obiettivi del piano regionale ospedaliero*

Il piano regionale ospedaliero deve tendere a realizzare i seguenti obiettivi:

*a*) individuazione dei livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera regionale sulla base degli effettivi fabbisogni delle prestazioni ospedaliere, sia relativi ai servizi sia relativi ad attività diagnostico-curative mediche e chirurgiche generali e specialistiche, nonchè la loro equilibrata distribuzione sul territorio regionale, al fine del superamento degli attuali squilibri territoriali;

*b*) integrazione e articolazione delle attività ospedaliere, al fine di eliminare l'attuale situazione di concorrenzialità e di distribuzione irrazionale delle attività medesime;

*c*) unificazione, in relazione alle esigenze del territorio servito, della direzione politico-amministrativa degli ospedali ubicati nell'ambito di una medesima unità locale dei servizi sanitari e sociali o, in mancanza di questa, nell'ambito di una medesima entità territoriale individuata su base comprensoriale. Tale unificazione sarà attuata mediante la fusione degli enti ospedalieri che gestiscono tali ospedali, tenuto peraltro conto di eccezioni nelle unità locali di più grandi dimensioni;

*d*) fusione o concentrazione o altro procedimento di coordinamento degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali specializzati o per lungodegenti con enti ospedalieri che gestiscono ospedali generali, al fine di un collegamento fra tali servizi e il territorio;

*e*) individuazione, negli ambiti dei territori delle istituende unità locali dei servizi sanitari e sociali servite da più ospedali, dei punti emergenti della rete ospedaliera su cui fare perno, al fine di realizzare negli ospedali stessi i migliori livelli di servizio, in relazione ai bisogni di spedalizzazione di base, uti-

lizzando in maniera coordinata e integrata ovvero riconvertendo tutte le strutture ospedaliere esistenti nei singoli territori;

*f*) potenziamento e miglioramento dei servizi di diagnosi a cura, con particolare riferimento ai fabbisogni sanitari di base nel complesso delle strutture ospedaliere presenti nel territorio di ogni istituenda unità locale, al fine di realizzare, per le medesime funzioni, l'effettiva parità di prestazioni;

*g*) integrazione funzionale dell'ospedale con i servizi sanitari esistenti o istituendi sul territorio, realizzati attraverso anche il potenziamento dei servizi di base, al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'attività intra-ospedaliera e di svolgere, all'esterno, funzioni di supporto tecnico-sanitario rivolte particolarmente alla prevenzione, alla lotta contro le malattie sociali e alla riabilitazione.

Ai fini sopra indicati, il piano regionale ospedaliero accerta gli standards di efficienza ospedaliera, motivati da obiettive esigenze sanitarie del territorio, tenuto conto della contemporanea realizzazione di poliambulatori e di strutture extraospedaliere di prevenzione, nonchè della ristrutturazione complessiva dei servizi pre e post-ricovero ospedaliero.

Art. 3.

*Comitato regionale per il piano regionale ospedaliero*

Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'art. 1, è costituito, con deliberazione del consiglio regionale, un comitato tecnico regionale.

I lavori del comitato tecnico regionale sono coordinati dall'assessore regionale alla sanità, d'intesa col presidente della competente commissione consiliare.

Il comitato tecnico regionale, oltre a predisporre proposte in ordine al piano regionale ospedaliero, esprime pareri sui programmi finanziari formulati ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e della legge 8 maggio 1971, n. 304, e destinati prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia e analisi, nonchè sulle opere di edilizia ospedaliera finanziate dalla Regione. Esprime altresì pareri nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 4.

*Partecipazione alla formulazione del piano regionale*

Alla formulazione del piano regionale ospedaliero concorrono gli enti locali, gli enti ospedalieri, le università, le organizzazioni sindacali e le altre organizzazioni interessate al processo di formazione, attuazione e adeguamento del piano regionale ospedaliero, secondo le indicazioni del documento programmatico di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 5.

*Formazione di provvedimenti incidenti sulla programmazione ospedaliera*

Fino all'approvazione del piano regionale ospedaliero non possono essere adottati, se non per comprovati motivi e per necessità assolutamente indifferibili, previo parere favorevole dell'assessore regionale alla sanità, espresso su conforme deliberazione della competente commissione consiliare, i provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti:

*a*) l'acquisto di attrezzature scientifiche, per il quale è richiesto il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'art. 14, lettera *a*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

*b*) l'istituzione, la soppressione o la modificazione di servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni;

*c*) le opere di costruzione, di ampliamento o di trasformazione, salvo la normale manutenzione;

*d*) le piante organiche del personale nonchè la copertura dei posti previsti dalla pianta organica per il personale medico e vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il conferimento di incarichi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

A tal fine, l'ente ospedaliero che intende adottare taluno dei provvedimenti sopra elencati, invia all'assessore regionale alla sanità una proposta del provvedimento con l'occorrente indicazione degli aspetti tecnico-sanitari e finanziari della proposta stessa e l'illustrazione dei motivi che rendono necessario il provvedimento e che ne giustificano l'adozione di urgenza prima dell'approvazione del piano regionale ospedaliero. Nel caso che sia richiesto dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla proposta deve essere unito il parere del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale con allegato il verbale integrale della riunione. Ove, infine, il provvedimento concerna opere di costruzione, di ampliamento di trasformazione, alla proposta deve essere allegata anche copia del relativo progetto di massima.

Nel caso in cui la competente commissione consiliare ritenga di dover deliberare negativamente sulla proposta, viene sentito l'ente ospedaliero interessato prima di assumere la decisione definitiva.

L'assessore regionale si pronuncia di norma entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta e il suo parere è comunicato all'ente ospedaliero e al comitato regionale di controllo o alla competente sezione speciale di esso.

L'assessore regionale alla sanità e la competente commissione consiliare possono chiedere al comitato tecnico regionale, previsto dall'art. 3, pareri sui provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

*Provvedimenti di esecuzione di programmi regionali settoriali*

Le disposizioni del precedente art. 5 non si applicano ai provvedimenti adottati in esecuzione dei programmi finanziari formulati ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e della legge 8 maggio 1971, n. 304, di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 6 marzo 1974

FANTI

**(2485)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740900)